

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranno Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Le legge che unifica gli ultimi decreti Urgenza per l'occupazione

SILVANO TOPI

Nel decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che reca interventi urgenti a sostegno dell'occupazione sono state unificate, anche se non interamente e in modo organico, le disposizioni più importanti contenute nei decreti emanati negli ultimi mesi. I contenuti più significativi della nuova normativa riguardano il fondo per l'occupazione, la politica dell'impiego e la tutela del reddito.

Fondo per l'occupazione

Con l'art. 1 viene finanziato un Fondo, dotato di 1.350 miliardi per il periodo 1993-95, per la promozione di iniziative di sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi, individuate ai sensi dei regolamenti Cee, nonché nelle aree di declino industriale e sfavorite.

Le misure si concretizzeranno nell'erogazione di incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del decreto, con particolare riguardo all'occupazione femminile che deve essere favorita in conformità ai principi stabiliti dalla legge sulle pari opportunità.

I benefici previsti dall'art. 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legge n. 223 in materia di collocamento dei lavoratori in mobilità e di contratti di reinserimento dei disoccupati. Inoltre la quota di contribuzione Inps a carico del datore di lavoro, per i primi 18 mesi, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti, mentre per le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno o da imprese artigiane i contributi previdenziali e assistenziali non saranno dovuti per 36 mesi.

Una quota del Fondo per l'occupazione sarà utilizzata per la creazione di nuove imprese giovanili nei settori dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali nelle regioni del Mezzogiorno nonché nei settori socio-assistenziali domiciliari e di aiuto alle persone handicappate e agli anziani non autosufficienti (art. 1 bis).

realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni già descritte nell'art. 1 di nuovi programmi di industrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente (art. 1 ter).

Politica dell'impiego

I punti nei quali si articola la politica dell'impiego disegnata dalla legge in esame riguardano il mercato del lavoro, l'assunzione dei precari nella pubblica amministrazione, i contratti di solidarietà, la formazione professionale.

Sul mercato del lavoro (art. 4) si introducono norme significative che riformano parzialmente la legge 223 sulla cassa integrazione estendendo la possibilità di iscriverne nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti e i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di mobilità. Con lo stesso articolo vengono inoltre disposti forti benefici a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che sono stati in cassa integrazione. Si ampliano, inoltre, i compiti della Commissione regionale per l'impiego per realizzare a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Con l'art. 4 bis si risolve in

via definitiva il problema dei precari della pubblica amministrazione: a coloro che sono stati assunti dopo il superamento di prove selettive vengono garantiti concorsi riservati per soli titoli mentre ai precari assunti senza selezione è garantito un punteggio aggiuntivo fino al 20 per cento del punteggio finale.

Una nuova regolamentazione dei contratti di solidarietà viene affrontata nell'art. 5: ai datori di lavoro che stipulino accordi che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% e concessa una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali del 25% (che diventa del 30% nelle aree di crisi); se la riduzione dell'orario di lavoro supera il 30% degli oneri contributivi sono ridotti in misura superiore (rispettivamente del 35 e 40 per cento), inoltre l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è elevato per un periodo massimo di due anni, al 75% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

La possibilità di fare ricorso a contratti di solidarietà è estesa alle imprese alberghiere, alle aziende termali pubbliche e private situate in zone che presentano gravi crisi occupazionali nonché alle imprese artigiane che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, anche nel caso che occupino meno di 16 dipendenti.

Le novità in materia di formazione professionale sono invece contenute nell'art. 9

ove si prevede: - la progettazione di interventi di formazione continua e di riqualificazione per lavoratori occupati in aziende sottocassa integrazione straordinaria o iscritti nelle liste di mobilità nonché per soggetti privi di occupazione e iscritti nelle liste di collocamento, che abbiano partecipato ad attività socialmente utili;

- l'avvio ad esperienze di lavoro diversificate, presso le aziende disponibili, dei giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico e che siano coinvolti in progetti di formazione o li abbiano conclusi.

Tutela del reddito

La norma più importante è quella contenuta nel comma 17 ter dell'art. 6 che fissa al 25% l'indennità di disoccupazione in attesa di un provvedimento successivo che sancisca la sua elevazione al 40%, in attuazione del recente accordo sul lavoro. L'art. 6 contiene inoltre un pacchetto di norme in favore delle lavoratrici di particolare rilievo che si aggiungono a quelle già descritte. In dettaglio:

- le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, si applicano anche in caso di collocamento in mobilità;

- i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle

liste di mobilità; - la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro o l'avvicinamento a corsi di formazione non viene cancellata dalla lista di mobilità;

- le aziende non possono collocare in mobilità una percentuale di lavoratrici superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata.

Si affronta inoltre la tutela dei lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti a settori specifici come la chimica, la siderurgia, l'industria della difesa e l'industria mineraria-metalurgica non ferrosa, le aree di declino industriale per i quali può essere richiesta, entro il 31 dicembre 1993, l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 223 che consente ai lavoratori che abbiano più di 50 anni (45 se donne) e almeno 28 anni di anzianità contributiva di restare in mobilità fino al pensionamento per anzianità. Il diritto alla cassa integrazione straordinaria viene esteso anche ai lavoratori marittimi.

Strumenti assistenziali

Alcune norme della legge n. 223 vengono infine modificate per consentire l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria e il pensionamento anticipato a tutti i dipendenti dei giornali periodici e delle imprese radiotelevisive private e alle imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, imprese di vigilanza, di spedizione e di trasporto con più di 50 addetti.

Come si sarà notato il provvedimento, nel suo complesso, si attarda in larga parte su strumenti assistenziali - taluni dei quali sicuramente necessari - piuttosto che affrontare soluzioni in grado di frenare la crescita dell'occupazione in misura consistente. Le insufficienze e le lacune di questa legge che, comunque, costituisce un punto di riferimento nuovo per le politiche del lavoro, dovranno essere colmate con altri interventi più incisivi ed organici sull'occupazione e sull'economia e con i provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria che saranno presentati dal governo alla riapertura dei lavori parlamentari.

«Anzianità progressiva»: il governo congiura contro i pensionati

In pensione dal 1974, come maresciallo scelto di prima, il giorno 20 agosto 1993 riceve la lettera in allegato. Oggetto: partecipazione di debito verso lo Stato sulla pensione in applicazione del decreto ministeriale n. 698 dell'11 dicembre 1992. A suo tempo nessuno mi ha avvertito e notificato il decreto in questione, introvabile. Con sentenza della Corte costituzionale non si possono effettuare trattenute retroattive, sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 99 (anche questo testo è in allegato) se la causa è l'ente erogante.

Per quale motivo mi hanno diminuito la pensione? La lettera in questione è arrivata dopo l'avvenuta trattenuta. A chiedi nell'ufficio competente non sono stati in grado di dare una risposta. Ho 76 anni e un figlio a carico. Quale azione devo intraprendere per bloccare le prossime trattenute e recuperare quelle già avvenute?

Guido Parnal Ortona (Chieti)

Nel 1989 riuscimmo a fare scrivere nella Finanziaria 1990 un primo stanziamento per la perequazione delle vecchie pensioni. Nel 1990, a seguito di varie manifestazioni, si ottenne dal governo la emanazione del decreto legge n. 409/90 che impegnava lo stanziamento previsto dalla Finanziaria in conto 1990.

Durante i lavori del Parlamento per la conversione in legge (avvenuta con la legge n. 53/91) furono conquistati vari miglioramenti tra i quali, per gli statali cessati dal servizio prima del luglio 1977, la ricostruzione della pensione includendovi anche l'aumento attribuito in base alla cosiddetta «anzianità progressiva». Ciò comportò la riliquidazione di ogni singola pensione prendendo a base lo stipendio che il pensionato avrebbe acquisito se fosse rimasto in servizio fino all'attribuzione dell'aumento relativo all'anzianità progressiva (inizio 1981).

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

te pensione, il Parlamento accolse la richiesta di far erogare un acconto in attesa del conguaglio. L'acconto è stato determinato in una percentuale dell'importo della pensione base spettante a dicembre 1989 nella misura del 10 per cento da luglio 1990, del 15 per cento da gennaio 1992 e del 25 per cento da gennaio 1993.

Poiché l'aumento derivante dalla riliquidazione è attribuito per il 20 per cento da luglio 1990, per il 30 per cento da gennaio 1992, per il 55 per cento da gennaio 1993 e soltanto da gennaio 1994 per il 100 per cento (a meno che il governo non decida di farlo slittare a gennaio 1995) in alcuni casi l'importo già percepito come acconto può risultare superiore a quanto dovuto, nello stesso caso di fatto che, una volta pagato l'acconto, la parziale attribuzione dell'aumento.

Tale situazione debitoria potrà essere assorbita quando verrà attribuito per intero l'aumento dovuto. Per tale motivo l'Inps (Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale) del ministero del Tesoro, con la circolare n. 42 del 6 giugno 1992, ha dato disposizioni affinché, in tale eventualità, non si procedesse al recupero dell'indebitato fino al 31 dicembre 1992. Anche se la circolare cita la possibilità di interpretazione diversa, non v'è dubbio che l'intento era quello di non operare recuperi anche nei casi in cui, solo qualche mese dopo, vanno attribuiti ulteriori aumenti. Logicamente, se il Parlamento dovesse accogliere le proposte del governo di rinviare di un anno l'attribuzione dell'ultima quota dell'aumento (dal 15% al 20%) la situazione verrebbe a complicarsi ulteriormente; mentre a milioni di pensionati verrebbe rinviata l'attribuzione dell'auspicato aumento, altri pensionati continuerebbero a percepire un acconto (25% dell'importo della pensione dovuta nel mese di dicembre 1989) di importo superiore alla quota dell'aumento dovuto (55% dell'aumento).

volgersi alle sedi del Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) per essere tutelati nei confronti delle rispettive Direzioni provinciali del Tesoro. Rispetto ai riferimenti fatti dal lettore, precisiamo che l'articolo 52 della legge n. 88/89 (e la relativa sentenza n. 39/93 della Corte costituzionale) si riferisce agli indebiti relativi alle pensioni erogate dall'Inps. L'analoga norma per i pensionati statali è contenuta nell'articolo 206 del testo unico emanato con il decreto del presidente della Repubblica n. 1092/73.

Per le pensioni minime da qui al 2001

La legge di riforma ha aumentato a 20 anni il periodo minimo per avere la pensione. Mia moglie ha 55 anni compiuti e nel mese di gennaio 1994 raggiungerebbe 55 anni di contributi. Lavora nel settore degli Enti locali, è stata assunta come orfana di guerra nel 1979. Vorrei sapere: per la «minima» di pensione quanti anni ci vogliono?

Antonio Aurilemma Pomigliano d'Arco (Napoli)

L'aumento dell'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia avviene in modo graduale (articolo 6 del decreto legislativo n. 503/92): un anno in più ogni due anni a partire dal 1993. Ciò significa che, salvo le deroghe previste dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 503/92, per le pensioni che hanno decorrenza nel biennio 1993-1994 occorrono almeno 16 anni e così via fino alle decorrenze dal 1° gennaio 2001 in poi, per le quali occorrono almeno 20 anni. Pertanto, il requisito minimo è determinato in relazione alla data di decorrenza della pensione. Se, come riteniamo, tua moglie ha diritto alla pensione

di vecchiaia all'età di 60 anni e tale età la compirà nel 1998, il requisito minimo, in quell'anno, sarà di 18 anni e a quella data tua moglie avrà 19 anni di anzianità contributiva, ed è nel pieno diritto della pensione di vecchiaia.

80 anni, per 30mila lire perde il diritto all'esenzione dal «ticket»!


Sono una pensionata di 80 anni (nata in Avellino il 24 agosto 1913), allego alla presente il mod. 201 relativo all'anno 1992; vorrei sapere se è giusto, indipendentemente da quanto previsto dalle disposizioni di legge, che per avere percepito somme relative ad anni precedenti per lire 602.400 (tassate separatamente con aliquota del 15,42%) costi da portare l'imponibile da lire 15.436.040 a lire 16.038.040, in tal modo mi viene negato il diritto all'esenzione dal ticket per sole lire 38.040?

Elena Jannaccone, Avellino

Siamo assolutamente contrari ai «ticket» sanitari, al modo in cui viene stabilito chi ha diritto all'esenzione e chi invece deve pagarli e al fatto che, una volta subordinati a un determinato livello di reddito, non si realizza neanche la contestualità tra la prestazione e lo stato di bisogno (per l'esenzione relativa al periodo da luglio 1993 a giugno 1994, si fa riferimento al reddito relativo al 1992).


Inoltre, una volta deciso il riferimento a determinati livelli di reddito, riteniamo assurdo che, ritardi nella erogazione delle prestazioni, oltre a far subire il danno conseguente alla tardata percezione di quanto dovuto, facciano perdere anche il diritto all'esenzione dal «ticket» con il danno che ne deriva. Purtroppo, attualmente questa è la normativa voluta dal governo e dalle maggioranze parlamentari che hanno sostenuto e lo sostengono. Le critiche, le proteste e le manifestazioni contro questo modo di gestire la sanità, hanno indotto il governo a impegnarsi per importanti modifiche. È necessario mantenere la pressione sui governanti (in testa, il signor Ciampi) e sui parlamentari per ottenere un sistema più equo modificando in modo adeguato, quanto proposto dal governo con la Finanziaria 1994.

CROCIERA DI CAPODANNO con la m/n Schevchenko dal 29 dicembre 1993 al 6 gennaio 1994



colli di cabaret. Night Club e Nastrotea. CASABLANCA 2 Gennaio - Domenica Ore 6 arrivo a Casablanca. Escursioni facoltative. Visita città (pomeriggio) lire 37.500. Rabat (mattino) lire 47.500. Marrakech (intera giornata, seconda colazione inclusa) lire 130.000. Ore 19.30 partenza da Casablanca. Serata danzante. Night Club e Nastrotea. MALAGA 3 Gennaio - Lunedì Mattinata in navigazione. Ore 14 arrivo a Malaga. Escursione facoltativa. Malaga, Costa del Sol, Torremolinos (pomeriggio) lire 37.500. Ore 19.30 partenza da Malaga. Serata danzante con spettacoli di cabaret. Night Club e Nastrotea. ALICANTE 4 Gennaio - Martedì Mattinata in navigazione. Ore 14 arrivo ad Alicante. Escursione facoltativa. Visita città (pomeriggio) lire 37.500. Ore 19.30 partenza da Alicante. Serata danzante. Night Club e Nastrotea. NAVIGAZIONE 5 Gennaio - Mercoledì Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina. Spettacoli cinematografici. In serata «Cocktail» e Pranzo di benvenuto del Comandante. Serata danzante con spettacoli di cabaret. Night Club e Nastrotea.

BALEARI - MAROCCO - ANDALUSIA



La M.N. TARAS SCHEVCHENKO della Black Sea Shipping Co. è un transatlantico ben noto ai crocieristi italiani che ne hanno potuto apprezzare le qualità in numerose occasioni. Tutte le cabine sono esterne con oblò o finestra, lavabo, telefono, filodiffusione ed aria condizionata regolabile. La GIVER VIAGGI e CROCIERE propone queste crociere con la propria organizzazione a bordo e con Staff Turistico ed Artístico Italiano. La cucina internazionale di bordo verrà diretta da uno chef italiano. CARATTERISTICHE PRINCIPALI. Stazza lorda 20.000 tonnellate. Anno di costruzione 1986. Ristrutturata nel 1970 e rinnovata nel 1988. Lunghezza mt. 176; velocità nodi 20; passeggeri 700; 3 ristoranti; 6 bars; sala feste; night club; nastrotea; 3 piscine (di cui 1 coperta); sauna; cinema; negozi; parrucchiere per signora e uomo; telex (via satellite) 0581-1400266; indirizzo telegrafico: UKSA. La nave dispone inoltre di stabilizzatori antirullo ed è equipaggiata con i più moderni sistemi per la sicurezza durante la navigazione.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (in migliaia di lire) tutte le cabine esterne con aria condizionata, telefono e filodiffusione

Table with 4 columns: CAT., TIPO CABINE, PONTE, QUOTE. It lists prices for various cabin categories (SP, P, O, N, M) and for cabins with 2 or 4 beds, including private services and bathroom/douche/W.C.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON SUBIRANNO AUMENTI. Uso singola: possibilità di utilizzare alcune cabine doppie a letti sovrapposti come singole pagando un supplemento del 30% della quota. - Uso Tripla: possibilità di utilizzare alcune cabine quaduple come tripla (escluso le cabine della cat. SP) pagando un supplemento del 20% della quota. Ragazzi fino a 12 anni: riduzione 50% (in cabine a 3 o 4 letti escluse le cabine della cat. SP) massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti. \* Possibilità di utilizzare 3° letto con salottino della categoria C pagando il 50% della quota. Tutte le cabine, ad eccezione delle cabine di categoria F e C, sono dotate di divano utilizzabile da ragazzi di altezza non superiore a mt. 1.50 ed inferiori ai 12 anni pagando il 50% della quota stabilita per la categoria.

Le quote di partecipazione comprendono: - la sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelta - pensione completa per l'intera durata della crociera, incluso vino in caraffa - assistenza di personale specializzato - possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi ed intrattenimenti di bordo - polizza assistenza medica. Le quote di partecipazione non comprendono: - visite ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo; le tariffe definitive delle escursioni verranno rese note con programma del giorno - qualsiasi servizio non specificato in programma.

Valuta a bordo: lire italiane. Documenti: per partecipare alla crociera occorre essere in possesso di passaporto individuale, i passeggeri sono tenuti a comunicare al momento stesso dell'iscrizione alla crociera i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero del documento valido, data e luogo del rilascio.

Logo for 'L'UNITA' VACANZE' with contact information: MILANO - VIA F. CASATI, 32 TEL. (02) 6704810 - 844 FAX (02) 6704522 - TELEX 335257. Informazioni: presso le Federazioni del Pds.